

**AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO
NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO
ESTERNI AUTORIZZATI
(CIG n. 6797550BB4)**

Allegato 2 - SCHEMA DI CONTRATTO

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO
PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESTERNI
AUTORIZZATI**

Oggi, il [●] in [●]

tra

La Società CSAI s.p.a. (di seguito denominato "Committente" o "Stazione appaltante"), con sede legale in [città], via [denominazione, numero civico], P.I. [●], Tel.: [●], Fax: [●], mail: [●] PEC [●] nella persona del suo legale rappresentante [nome cognome], nato/a a [città], il [data], domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con [estremi atto della società] del [data];

e

la Società [nome gestore] (di seguito denominata/o "Gestore"), con sede legale in [città], via [denominazione, numero civico], P.I. [●], Tel.: [●], Fax: [●], mail: [●] PEC [●] nella persona del suo legale rappresentante [nome cognome], nato/a a [città], il [data], domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con [estremi atto della società] del [data];

premessato che:

- la Stazione appaltante, con Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data [●] e sulla GURI, V serie speciale, in data [●], ha indetto la procedura di gara di tipo aperto per l'affidamento del presente contratto;
- in data [●] sono state avviate, in seduta pubblica, le operazioni di gara preordinate alla valutazione delle offerte ricevute;
- con [estremi atto] la Stazione appaltante ha individuato quale miglior offerente la Società [nome gestore];
- nei confronti del [nome gestore] sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio;
- con provvedimento in data [●] la Stazione appaltante ha proceduto al formale affidamento del servizio alla società [nome gestore], nonché all'approvazione del presente contratto;
- il contenuto dell'offerta tecnica, predisposta dal Gestore integrando il capitolato tecnico posto a base di gara con le migliorie dallo stesso proposte in sede gara, viene allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale;
- costituiscono prezzi contrattuali quelli offerti dal Gestore in fase di gara che, allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che, unitamente agli allegati citati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Codice dei contratti: indica il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Committente o Stazione appaltante: CSAI s.p.a.

Contratto: indica il presente Contratto sottoscritto il Committente e il Gestore aggiudicatario della procedura di gara che regola lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Corrispettivo del Gestore: indica il corrispettivo annuale spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Decreto: indica il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Gestore: indica l'aggiudicatario della procedura di gara esperita dal Committente per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti della società CSAI spa presso impianti di trattamento esterni autorizzati.

Gestori uscenti: indica la Società che gestivano il servizio prima della individuazione del Gestore.

Periodo transitorio: indica il periodo avente termine massimo di [●] giorni, decorrente dall'aggiudicazione efficace entro il quale il Gestore dovrà perfezionare il subentro nel servizio nell'ipotesi di consegna urgente nelle more della sottoscrizione del contratto.

Prezzi contrattuali: quelli offerti dal Gestore in fase di gara che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Servizio: indica il servizio di servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti della società CSAI spa presso impianti di trattamento esterni autorizzati .

Articolo 2

Affidamento del servizio

1. Il Committente affida in appalto e in via esclusiva al Gestore, che accetta, il servizio di gestione del percolato avente ad oggetto le attività di cui al successivo art. 5, alle condizioni indicate nel presente Contratto e nei relativi allegati.

2. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica formulata in sede di gara, nonché dei relativi allegati, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché ancora ed in ogni caso dagli atti di pianificazione e/o di regolazione di enti terzi ovvero di autorità amministrative che esercitano competenze in materia.

Articolo 3

Durata dell'affidamento

1. La durata del Contratto di appalto, decorrente dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di consegna provvisoria del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, è fissata in anni 2 (due), rinnovabile di altri 2 (due) anni senza modifica alcuna delle condizioni contrattuali generali e speciali, previa motivata valutazione da parte della stazione appaltante circa la convenienza e la rispondenza all'interesse pubblico della rinnovazione del termine di durata. La predetta valutazione è espressamente comunicata

all'aggiudicatario entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del primo biennio.

2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinate nel presente Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del servizio potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione del servizio.

Articolo 4

Periodo transitorio

1. Il Gestore dovrà svolgere tutte le attività preliminari necessarie al tempestivo avvio del servizio, che dovrà avvenire entro il termine stabilito dal provvedimento di consegna provvisoria ed urgente dello stesso di cui all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto, che non potrà essere inferiore al Periodo transitorio, ovvero dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto.
2. La durata del Periodo transitorio può essere derogata d'intesa tra le parti.
3. Il Periodo transitorio non si applica in difetto di consegna provvisoria ed urgente del servizio prima della sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Attività da espletare o Servizio oggetto del Contratto

1. L'affidamento regolato con il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio descritto e disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto, con particolare, ma non esclusivo, riguardo agli artt. 1, 5, 8, 9 del medesimo.

Articolo 6

Condizioni del Contratto

1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio alle condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, come integrato dalle previsioni contenute nell'offerta tecnica ed economica, presentate in sede di offerta, recepito all'interno del presente contratto a farne parte integrante e sostanziale.
2. Nessuna variazione del Capitolato speciale d'appalto, integrato come al comma precedente integrato, è ammessa, salvo predisposizione di apposita perizia di variante da parte della Stazione appaltante, da sottoporre al Gestore nei casi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 ed, in ogni caso, salvo intesa con la Stazione appaltante previa valutazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 7

Subappalto

1. Il subappalto delle prestazioni oggetto del Contratto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del Contratto e trova la propria disciplina in quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei

contratti.

Articolo 8

Opere, e beni strumentali del Gestore

1. Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, gli eventuali beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del servizio, di proprietà del Gestore e presenti presso gli impianti devono essere sgomberati tempestivamente a spese del proprietario.
2. In corso di esecuzione del contratto, il Gestore non può modificare gli impianti di proprietà del Committente ovvero installarvi propri beni strumentali all'esecuzione del servizio in difetto di preventivo consenso scritto del Committente.

Articolo 9

Utilizzo degli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali

1. Il Gestore è obbligato a mantenere in condizioni di pieno funzionamento gli impianti di proprietà del Committente ed eventualmente oggetto di parziale o temporanea gestione per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 10

Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

1. Il Gestore si obbliga ad espletare il servizio alle condizioni e nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nel Capitolato speciale di appalto, come implementati in sede di offerta tecnica..

Articolo 11

Obblighi del Gestore

1. Nella gestione dei servizi il Gestore è tenuto, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - i) rispettare le previsioni/indicazioni del presente Contratto, del Capitolato speciale d'appalto, dell'Offerta aggiudicataria, adeguandosi a tutte le modificazioni sopravvenute riguardanti tali atti;
 - ii) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione e regolazione dell'attività oggetto di contratto, adeguandosi a tutte le successive modificazioni di questi;
 - iii) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dal Committente in ragione del buon funzionamento dell'impianto ovvero delle funzioni istituzionali degli enti pubblici titolari della competenza amministrativa in materia di ciclo integrato dei rifiuti;
 - iv) consentire al Committente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel servizio e ai beni ed impianti interessati dallo svolgimento del servizio medesimo;
 - v) tenere sollevati ed indenni il Committente, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del servizio, direttamente e/o indirettamente connessa con le attività del Gestore stesso;

- vi) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- vii) applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare o assicurarsi che siano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- viii) per nessuno motivo interrompere e/o sospendere il servizio. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;
- ix) rispettare la normativa vigente ed applicabile al servizio oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo Contratto.

Articolo 12

Corrispettivo di appalto

1. Al Gestore sarà riconosciuto un corrispettivo calcolato secondo quanto offerto in sede di gara, conformemente alle previsioni, in particolare, di cui agli artt. 6 e 7 del Capitolato speciale d'appalto.
2. I corrispettivi determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all'espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d'arte, ad esclusione dell'Imposta su Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.
3. Le fatturazioni e la liquidazione degli importi spettanti saranno eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13

Revisione del Corrispettivo di appalto

1. La revisione sarà eventualmente effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La revisione potrà essere concessa previa presentazione da parte del Gestore di apposita richiesta corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa.

Articolo 14

Controllo da parte del Committente

1. Il Committente, anche per il tramite di soggetti terzi preventivamente comunicati al Gestore, controlla la gestione dei servizi e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) verificare l'osservanza delle disposizioni del Contratto;
 - b) evidenziare le eventuali criticità del Servizio;
 - c) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti della vigente pianificazione e regolazione;
 - d) assicurare la corretta applicazione del Corrispettivo in ragione dei servizi resi.

2. Il predetto controllo sarà esercitato principalmente attraverso:
 - a) i dati del servizio comunicati dal Gestore, secondo quanto previsto al successivo art. 15;
 - b) visite, ispezioni ed indagini a campione;
 - c) indagini ed analisi sul servizio.
3. Rispetto ai documenti, edifici, opere e impianti attinenti al Servizio oggetto di affidamento e comunque in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio, il Committente, o il soggetto terzo designato, potranno effettuare in ogni momento, anche senza preavviso al Gestore tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive ritenuti opportuni o necessari.
4. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati, in contraddittorio tra le Parti, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente.
5. Il Gestore si obbliga, altresì, a mettere a disposizione degli enti e soggetti addetti al controllo i necessari spazi ed attrezzature.

Articolo 15

Dati forniti dal Gestore

1. Ai fini dell'attività di controllo di cui al precedente art. 14, il Gestore è obbligato a fornire al Committente o al soggetto terzo designato, tutti i dati e documenti utili a monitorare e controllare annualmente il Servizio e verificare il rispetto del Contratto, secondo le modalità previste e disciplinate dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16

Programma di sicurezza e prevenzione

1. Il Gestore si impegna durante lo svolgimento del servizio ad attenersi a quanto contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali allegato al presente contratto, nonché a fornire ogni indicazione utile ai fini del relativo aggiornamento.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Gestore ha costituito idonea cauzione definitiva, per l'importo di euro [•].
2. L'importo della cauzione, la quale verrà rinnovata ogni anno, è adeguato ogni anno in relazione al valore del corrispettivo dei servizi.
3. In caso di prelievo della garanzia di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a reintegrare la stessa entro un mese dalla data del prelievo medesimo.
4. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

5. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze del Gestore, la cauzione sarà incamerata dal Committente, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa; qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Committente ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa utile al recupero del proprio maggior danno.
6. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro di cui al precedente comma 2 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all'art. 28.

Articolo 18

Responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Committente.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula le polizze assicurative previste negli atti di gara.
3. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Articolo 19

Inadempimento, penali e sanzioni

1. Il mancato rispetto, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel presente Contratto comporta l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale di appalto.
2. Le violazioni sono contestate dal Committente con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto
3. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, il Committente, o il soggetto terzo dalla stesso designato, procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto con le modalità di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto. È fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.
4. Il Committente potrà recuperare la somma corrispondente alla penale mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta) giorni. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.

Articolo 20

Risoluzione del contratto

1. Ferma la risoluzione ex art. 108 del Codice dei contratti, il Contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1456 del C.C., nei casi previsti dall'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Il Committente, inoltre, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per responsabilità del Gestore, la cauzione sarà

incamerata dal Committente, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

4. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Committente ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa per il recupero del maggior danno.

Articolo 21

Recesso

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di servizio nei seguenti casi:
 - a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
 - b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione sovracomunale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da non rendere non conveniente per il Committente la prosecuzione del servizio;
 - c) gravi motivi di interesse pubblico.
2. L'esercizio della presente facoltà di recesso comporta la restituzione al Committente da parte del Gestore uscente delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio.
3. In caso di recesso al Gestore è dovuto un indennizzo pari secondo quanto stabilito alle norme vigenti in materia.

Articolo 22

Controversie

1. Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all'applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà risolta secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 23

Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il Committente - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto il

presente Contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Gestore con posta elettronica certificata, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.

3. Il Gestore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

4. Ove il Gestore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura competente. Il Gestore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto i contratti - e più in generale i subcontratti - dovranno includere, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, una specifica clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010. Anche a tal fine, il Gestore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2006, restando inteso che il Committente, si riserva di:

- i) verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati,
- ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25

Divieto di cessione del Contratto

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 26

Modalità delle comunicazioni

2. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:

a) per il Gestore: PEC: [•]

b) per il Committente: PEC: [•]

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

4. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 27

Spese e tributi

1. Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.

2. Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 28

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia ai documenti di gara, alle norme specifiche di settore e al Codice civile.